



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 17 del 01/02/2013**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 dicembre 2012, n. 2991

Cont. 292/08/B-FO - Avv. Nicola Nicoletti (legale interno) c/ R.P. - Competenze professionali a seguito Sent. n° 15178/09 Trib. Bari Sez. Lavoro notificata in forma esecutiva - Riconoscimento del debito fuori bilancio e variazione di bilancio.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile di Posizione Organizzativa "Liquidazione spese legali" e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

in data 22/2/2008 veniva notificato il decreto ingiuntivo n. 196/08 con il quale il Tribunale di Bari - Sez. Lavoro ingiungeva alla R.P. di pagare la somma di euro 24.571,91 (A) quale Sorte capitale, a favore dell'avv. Nicola Nicoletti (Dirigente - attualmente in quiescenza - dell'ex Settore Legale, officiato con deliberazioni esecutive di G.R. quale rappresentante e difensore della R.P. in diversi giudizi) - a titolo di compensi professionali per l'attività difensiva conclusasi con esiti favorevoli per l'Amm/ne - oltre rivalutazione, interessi legali e spese della procedura monitoria, queste ultime liquidate in euro 450,00 (oltre accessori di legge) da attribuirsi al procuratore anticipatario (avv. Francesco Pannarale).

Il Giudice del Lavoro di Bari, con sent. n° 15178/09, rigettava l'opposizione proposta dalla Regione e, per l'effetto, confermava il D.I. opposto, condannando l'opponente alla rifusione delle spese del giudizio di opposizione, liquidandole in euro 2.000,00 (oltre IVA e CAP) in favore dell'avv. Pannarale ((legale di controparte). Detta sentenza veniva notificata, munita di formula esecutiva, in data 19/10/2009.

La Regione proponeva appello, dinanzi alla Corte d'Appello di Bari Sez. Lavoro, per la riforma della citata sentenza, a mezzo dell'avv. Ettore Sbarra.

L'avv. Pannarale trasmetteva nota specifica con la quale quantificava le somme dovute al proprio assistito a titolo di rivalutazione monetaria (euro 1.725,02 B) e Interessi (euro 2.226,10 C), nonché le spese e competenze, a lui dovute derivanti da D.I., sentenza e "spese successive".

Per quanto sopra le competenze da liquidarsi a favore dell'Avv. Nicola Nicoletti venivano calcolate in complessivi euro 28.523,03 (A+B+C).

Pertanto, con determinazione dirigenziale n. 1057 del 29/10/2009, si provvedeva a disporre la liquidazione di dette competenze a favore dell'avv. Nicoletti, con espressa riserva di ripetizione all'esito del giudizio di appello.

Con lett. racc. a.r. in data 14/12/09 l'avv. Nicola Nicoletti rappresentava l'opportunità di non procedere alla riscossione delle somme liquidate con il predetto provvedimento dirigenziale, fino a quando la sentenza in parola non fosse passata in giudicato.

Pertanto, con determinazione dirigenziale n. 1321 del 22/12/2009, si provvedeva a revocare il citato A.D. n. 1057/09 e, contestualmente, a disimpegnare la spesa già impegnata.

Con lett. del 16/2/2012 l'avv. Nicoletti, considerato che, dopo oltre un biennio dalla data in cui dichiarava di rinunciare alla riscossione (salvo ripetizione) delle somme liquidate con il citato atto, non

risultano ancora definiti i gravami proposti dall'Ente, ha invitato a voler procedere alla riproposizione del predetto provvedimento di liquidazione, in virtù della citata sentenza notificata in forma esecutiva, minacciando di porre in esecuzione la stessa in caso di mancato adempimento in tempi brevi.

Per quanto attiene le competenze richieste a titolo di rivalutazione monetaria ed interessi, occorre precisare che, in applicazione dell'art. 22, comma 36, della L. 724/1994 (cfr. C.d.S. Ad. Plen. Sentt. nn. 3 del 15/6/1998 e 18 del 13/10/2011), viene riconosciuto solo l'importo di euro 2.226,10 a titolo di Interessi (così come quantificati alla data di adozione del citato atto dirigenziale di liquidazione n. 1057/09), non essendo consentito il cumulo con la rivalutazione anche in presenza di sentenze definitive che riconoscano al dipendente ricorrente entrambi gli istituti (cfr. Circ. 23 dicembre 1998, n. 83 Ministero del Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica).

Per quanto sopra, le competenze dovute all'avv. Nicoletti vengono quantificate in complessivi euro 26.798,01 (di cui euro 24.571,91 per Sorte Capitale ed euro 2.226,10 per Interessi).

Considerato che questo Ente ha subito la provvisoria esecuzione in pendenza del giudizio di appello e che si rende indispensabile provvedere al pagamento per non far subire all'Amm/ne reg.le maggior pregiudizio, si propone che la Giunta Regionale proceda al riconoscimento del debito fuori bilancio per l'importo complessivo di euro 26.798,01 ed alla connessa variazione del bilancio 2012, limitatamente alla somma di euro 24.571,91 (Sorte Capitale), con consequenziale trasmissione del provvedimento alla Procura Regionale della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/2001 E S.M.I.

Al finanziamento della spesa complessiva di euro 26.798,01 relativa al riconoscimento del debito fuori bilancio in favore dell'avv. Nicola Nicoletti, si provvede, limitatamente alla sorte capitale, pari ad euro 24.571,91 mediante variazione del bilancio del corrente esercizio, in termini di competenza e di cassa, con prelievo dell'importo corrispondente dal Cap. 1110090 (Fondo di riserva per partite pregresse) e contestuale impinguamento del Cap. 1313 del bilancio regionale;

l'ulteriore somma di euro 2.226,10 a titolo di Interessi, viene finanziata con imputazione al Cap. 1315 del bilancio;

all'impegno, liquidazione e pagamento della spesa complessiva di euro 26.798,01 si provvederà con determinazione dirigenziale dell'Avvocatura Regionale, da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione ai pertinenti capitoli.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile di P.O. "Liquidazione spese legali" e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

1. di condividere e fare propria la relazione, che si intende qui integralmente riportata;
2. di dare atto che la somma sopra indicata viene riconosciuta come debito fuori bilancio e rimessa al creditore (avv. Nicola Nicoletti) senza riconoscimento di diritto alcuno, ma con espressa riserva di ripetizione all'esito del giudizio di appello;
3. di provvedere al finanziamento della spesa complessiva di euro 26.798,01, secondo le indicazioni contenute nella sezione "Copertura Finanziaria", che si intende qui integralmente trascritta;
4. di trasmettere il presente provvedimento alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi dall'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, a cura dell'Avvocatura Regionale;
5. di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio Regionale ai sensi della L.R. n. 39/2011, art. 12, co.2,;
6. di fare obbligo all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto dirigenziale di impegno, liquidazione e pagamento della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";
7. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art. 42, comma 7, della L.R. n. 28/2001 e s.m.i.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta  
Avv.Davide F.Pellegrino Dott.Nichi Vendola

---